

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XLIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CAPPA PAOLO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **BONINO**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	497
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	497
Proposta di legge (Seguito della discussione):	
Senatore MORO: Norme per la disciplina giuridica dell'artigianato (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato). (1877)	497
PRESIDENTE	497, 498, 500, 501, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511
DOSI, Relatore	498, 500, 501, 503, 505, 506, 507, 509, 510, 511
SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	498, 500, 501, 504, 506, 507, 509, 511
DE MARZI FERNANDO	499, 500, 505, 507, 509, 511
INVERNIZZI	499, 504, 506, 510
GELMINI	499, 501, 502, 505, 506, 509, 510, 511
LONGONI	500, 501
MARZOTTO	501, 506
QUARELLO	501
PIGNATELLI	501, 505, 506, 509
BIAGGI	501
TONETTI	502
LECCISI	505, 506
ZANIBELLI	506
CIBOTTO	507, 510
PIGNI	508, 511
ALESSANDRINI	510
PESSI	510

La seduta comincia alle 9,30.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De' Cocci e Foa Vittorio.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'odierna seduta, i deputati Delli Castelli Filomena e Novella sono rispettivamente sostituiti dai deputati De Marzi Fernando e Gelmini.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del Senatore Moro: Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane. (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato). (1877).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Moro, concernente norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.

Nella precedente seduta sono stati approvati i primi due articoli della proposta di

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

legge, secondo il testo predisposto dal Comitato ristretto.

Poiché io sono impegnato nella compilazione di un parere urgente, prego il vicepresidente Bonino di volermi sostituire alla presidenza.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BONINO

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo del Comitato ristretto.

Ne do lettura:

« È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, anche di fatto, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purché tutti i soci partecipino personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. »

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili anche ai consorzi fra le imprese artigiane, iscritte all'albo di cui all'articolo 9, esclusivamente costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva dei prodotti, per la vendita degli stessi, per l'assunzione di lavori e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate ».

Prego il relatore, onorevole Dosi, di volerlo illustrare.

DOSI, *Relatore*. Con questo articolo il Comitato ristretto ha voluto prevedere anche l'impresa artigiana costituita in forma di società. Sono state però escluse le società per azioni e le società a responsabilità limitata, entrambe società di capitali, e le società in accomandita, soprattutto per il fatto che, secondo il nostro sistema giuridico, l'accomandante non ha responsabilità di produzione nell'azienda; mentre l'articolo 1 della proposta di legge attribuisce delle responsabilità dirette al conduttore dell'impresa artigiana.

Nella seconda parte di questo articolo 3 sono state previste — mi pare opportunamente — quelle organizzazioni collettive che non solo già esistono ma che è desiderabile si sviluppino maggiormente, per curare l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, l'esposizione dei prodotti artigiani, l'assunzione di lavori e l'organizzazione di garanzie collettive ai fini della stipulazione di operazioni di credito.

«Credo che questo articolo possa essere facilmente approvato dai colleghi della Commissione, anche perché non ha trovato contrasto neppure in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Le limitazioni numeriche di cui all'articolo 2 si applicano anche alle imprese previste dal precedente articolo, intendendosi i soci partecipanti computati in luogo di dipendenti ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Propongo un piccolo emendamento formale:

« *Sostituire alle parole:* intendendosi i soci partecipanti computati in luogo di dipendenti, *le altre:* computandosi i soci partecipanti in luogo di dipendenti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 così emendato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, considerati nella lettera c) dell'articolo 2, sono approvati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dell'industria e commercio, sentita una Commissione parlamentare composta di 7 deputati e 7 senatori. »

Gli elenchi possono essere revisionati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e commercio, sentito il parere del Consiglio superiore dell'artigianato ».

DOSI, *Relatore*. Questo articolo è stato oggetto di approfondito esame, perché si è manifestata una certa perplessità sull'opportunità di limitare gli elenchi alle imprese di cui alla lettera c) o di estenderli a tutti i mestieri artigiani.

Conviene quindi soffermarci su questo articolo, anche perché, rispetto alla iniziale formulazione, la Commissione ha aggiunto una lettera d), concernente le imprese di servizi di trasporto. Se le ragioni di perplessità si trasformassero in ragioni di opportunità, non ci sarebbe altro che inserire nell'articolo 5 oltre

alla lettera c), anche le altre lettere dell'articolo 2.

DE MARZI FERNANDO. Nutro anche io qualche perplessità, perché secondo la formulazione dell'articolo 1, possiamo correre il rischio di vedere il barista, che trasforma manualmente la polvere di caffè in caffè, o colui che fabbrica le acque gassose, chiedere di essere considerato artigiano.

Io credo quindi che sia conveniente che una Commissione parlamentare compili gli elenchi non solo per la categoria c), ma per tutte le categorie, da un punto di vista sia di controllo che di inquadramento. La mia proposta sarebbe di modificare la prima parte dell'articolo 5 in questo senso: « Gli elenchi dei mestieri da considerare artigiani ai fini dell'applicazione delle norme degli articoli 1, 2 e 3, sono approvati entro 60 giorni... ».

Quanto al termine di 60 giorni, io credo che sia sufficiente, non solo perché c'è già una prassi in questa materia, ma anche perché gli elenchi possono essere revisionati, in caso di errori o di novità nel campo artigiano, senza bisogno di una procedura particolare.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il problema proposto è veramente grave e vorrei richiamare per qualche minuto l'attenzione degli onorevoli commissari su di esso. Dico subito che non condivido l'impostazione data dall'onorevole De Marzi in quanto ritengo che egli non lo abbia interpretato esattamente. Infatti, le vie che si presentavano a noi erano queste: o stabilire i criteri generali entro cui l'artigianato fosse automaticamente definito tale, ovvero usare il sistema degli elenchi, così come è stato anche proposto dall'onorevole Colitto. Se però si doveva adottare quest'ultima via, tanto valeva, poi, non perdere del tempo nella formulazione dei criteri generali. Si sarebbe potuto dire che la Commissione avrebbe usato certi determinati criteri per determinare le diverse categorie da elencare. Una volta, invece, stabiliti i criteri generali, tutti gli elenchi presentano inevitabilmente zone di ombra e di luce. Ci potranno anche essere casi che presentano qualche perplessità; ma da qualche caso limite non possiamo dedurre l'opportunità della elencazione.

Invero, che cosa accadrebbe? Gli elenchi devono comprendere tutte le categorie comprese nell'articolo 1 e nell'articolo 2. Ammettendo che una categoria venga esclusa dalla commissione, inevitabilmente avremmo il ricorso al Consiglio di Stato. Quindi, in tale caso di esclusione, ne verrebbe fatalmente fuori tutta una serie di controversie. Se ci si

limita, per contro, soltanto ai mestieri artistici e tradizionali, nessuna questione potrà sorgere; se, invece, si vorrà allargare il sistema degli elenchi, vedo la possibilità di grosse questioni ed è anche possibile che, senza cattiva intenzione degli uomini, ma per il fatto in se stesso, gli elenchi, possano portare ad una serie di controversie.

Personalmente, quindi, sono contro gli elenchi. Se questi si dovessero adottare, bisognerebbe farlo in un sistema organico, come previsto dalla proposta di legge dell'onorevole Colitto, indipendentemente dagli articoli in esame. Visto che la Commissione si è incamminata su un'altra strada, gli elenchi rappresentano qualcosa di più e possono, ad un certo momento, modificare la stessa impostazione degli articoli del testo in oggetto.

Tuttavia, al riguardo, il Governo si rimette alla Commissione, soprattutto atteso il fatto che gli elenchi sono fatti in base alla proposta avanzata da una Commissione parlamentare.

INVERNIZZI. Sono proposte, in sostanza, limitazioni. Io sono personalmente contrario. Gli elenchi delle categorie artistiche e tradizionali hanno, in fondo, cercato di restringere e limitare lo spirito determinante della legge. Hanno distrutto un principio e ne hanno creato un altro. Cioè hanno creato una entità come bottega artigiana e non tanto come mestiere che in essa si esercita. La vecchia esperienza degli elenchi ha escluso, come era evidente fino a questo momento, delle ditte che avevano, direi, un apprendista, perché nella formulazione degli elenchi stessi è mancata quella precisa determinazione o definizione che caratterizza certe particolari industrie. Ne è seguita una serie infinita di proteste e relativi ricorsi specie per quanto riguarda la previdenza sociale.

Evidentemente cerca di determinare un concetto di bottega artigiana che abbia una certa capienza; non vedo quindi perché si debbano complicare le cose con ulteriori elencazioni.

GELMINI. Nulla da aggiungere a quanto detto dall'onorevole Sottosegretario e dall'onorevole Invernizzi. Vorrei solo ricordare al riguardo che, nell'ambito del comitato ristretto, questa questione è stata lungamente dibattuta e discussa e si è arrivati, alla fine, all'attuale formulazione proprio per tutti gli inconvenienti ricordati nei due precedenti interventi. Pensiamo, invero, che nello sviluppo della produzione e della tecnica, sorgano sempre nuove attività artigianali. Ora, la formulazione degli elenchi praticamente le

escluderebbe (è difficilmente pensabile che potrebbero essere comprese in questi elenchi essendo nuove attività) e quindi sorgerebbero nuove difficoltà, si provocherebbero una serie di ricorsi e, in sostanza, si porrebbe in difficoltà intere categorie di artigiani.

Per questo noi siamo d'accordo di mantenere il testo del comitato ristretto.

LONGONI. — Non mi nascondo alcune perplessità perché mi sembra che, se dovessimo allungare il periodo dei 60 giorni e stabilire, ad esempio, 90 giorni e così facendo dare la possibilità a queste commissioni di esaminare esaurientemente il problema degli elenchi, forse faremmo cosa più esatta. Se si sanciscono gli elementi anche per le lettere a), b) e c), penso che, di conseguenza, sarebbe necessario allargare anche il tempo. Faccio, perciò, in proposito, formale proposta di allungare il periodo di 60 a 90 giorni. In quanto poi a restringere gli elenchi alla lettera c) ho qualche perplessità, ma, comunque, al riguardo, mi rimetto alla commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole De Marzi mantiene la sua proposta?

DE MARZI FERNANDO. Ritengo di dover ritirare questa mia proposta, raccomandando tuttavia al Governo che, nell'emanare le norme di regolamentazione relative alla legge, voglia tenere presenti le raccomandazioni da noi fatte in questa sede. E questo perché non avvenga che, in alcune provincie, la competente commissione provinciale possa immettere una certa categoria ed, in altra provincia, la stessa categoria non venga ammessa. Siccome è previsto che il Governo, entro sessanta giorni (articolo 21), debba emanare le relative norme, ritengo che, in questa occasione, esso possa chiarire le cose, tenendo presente appunto le nostre osservazioni.

PRESIDENTE. Resta quindi soltanto la proposta dell'onorevole Longoni che vorrebbe prolungare il periodo da 60 a 90 giorni. Cosa ne pensa il Governo?

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo si rimette alla Commissione. Potrebbe essere senz'altro favorevole ma deve fare presente che automaticamente dovrebbe poi essere elevato anche il termine di cui all'articolo 21. In questo modo verrebbe ritardata tutta la procedura per gli albi, ecc.

DOSI, *Relatore*. Il relatore deve far presente che a suo parere, la proposta dell'onorevole Longoni, essendo legata all'accoglimento della proposta per l'elenco delle imprese artigiane, previste anche alle altre let-

tere di cui all'articolo 2, caduta questa proposta, non abbia più motivo di sussistere.

LONGONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Resta allora il testo del Comitato ristretto, senza modificazioni.

Ne do, nuovamente, lettura:

« Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, considerati nella lettera c) dell'articolo 2, sono approvati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentita una Commissione parlamentare composta di 7 deputati e 7 senatori.

Gli elenchi possono essere revisionati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il parere del Consiglio Superiore dell'artigianato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, l'impresa stessa rimane iscritta nell'albo di cui all'articolo 9, per la durata di cinque anni, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni.

Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo di cui all'articolo 9 l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidità ».

DOSI, *Relatore*. Mi pare che questo articolo non abbia bisogno di illustrazione.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Per una ragione di sistematica legislativa, l'ultimo comma di questo articolo dovrebbe diventare ultimo comma dell'articolo 10, dove si parla delle cancellazioni degli albi.

PRESIDENTE. Allora, se non ci sono osservazioni, possiamo approvare il primo comma dell'articolo 6, lasciando sospeso il secondo comma, da inserire nell'articolo 10.

Pongo in votazione l'articolo 6 limitatamente al primo comma.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione, le imprese artigiane sono esonerate

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai comuni a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501 ».

DOSI, *Relatore*. Questa è una norma di grande rilievo, che ha formato oggetto di lungo esame da parte del comitato ristretto. Si tratta di introdurre la possibilità per le imprese artigiane di esercitare attività di vendita senza la licenza di commercio nell'interno del luogo della produzione. La norma costituisce un giusto temperamento tra due esigenze: quella di favorire la vendita diretta del prodotto artigiano da parte delle imprese, e quella di tutelare il diritto della categoria commerciale di non vedere infranta la disciplina oggi esistente sulla vendita al dettaglio.

Raccomando, quindi, l'approvazione dell'articolo 7 nel testo concordato.

MARZOTTO. Per « luogo di produzione » s'intende il comune ?

DOSI, *Relatore*. No. Il luogo in cui si esercita l'attività artigiana.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. E le sue immediate adiacenze.

QUARELLO. Ma allora bisogna affrontare il problema delle licenze, perché si viene a creare il negozio di vendita.

DOSI, *Relatore*. Desidero chiarire quello che è stato il concetto del comitato ristretto. Evidentemente non possiamo prescindere dal fatto che tutti gli esercizi di vendita hanno bisogno di una licenza di commercio, la quale viene data secondo determinati criteri di rapporto tra l'ipotetico consumo dei singoli prodotti e la posizione degli esercizi nelle diverse strade e zone. Quindi, l'ammettere l'artigianato liberamente alla vendita dovunque, significherebbe infrangere una disciplina alla quale giustamente sono legate le categorie commerciali.

D'altra parte è giusto rendere più facile la vendita del prodotto artigiano da parte delle piccole imprese, senza bisogno di munirsi di licenza. Si è ritenuto, perciò, di stabilire che l'artigiano possa vendere il suo prodotto nell'ambito stesso del suo esercizio. Per luogo di produzione dovrebbe, perciò, intendersi il luogo nel quale la produzione si svolge. Sono escluse le adiacenze, che rappresenterebbero un termine di tale elasticità, che non avrebbe alcun significato.

MARZOTTO. Secondo questo concetto, sarebbe meglio dire « locali di produzione ».

PIGNATELLI. Siccome l'ambiente nel quale l'artigiano svolge la sua attività si chiama « bottega », si potrebbe dire: « nella bottega di produzione ».

GELMINI. — Il concetto del relatore mi sembra troppo restrittivo. Difficilmente si può vendere nell'ambiente stesso in cui si produce. Talvolta la bottega dell'artigiano è costituita da un solo ambiente; non si può perciò impedire che la vendita avvenga in un ambiente attiguo. L'artigiano che lavora il ferro battuto, per esempio, non può vendere il suo prodotto nello stesso ambiente in cui lavora.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Nel comitato ristretto ci siamo attenuti al concetto, piuttosto vasto, espresso ora dal collega Gelmini: la vendita dovrebbe essere legata alla produzione, senza escludere però un minimo di elasticità. È spesso difficile vendere proprio là dove si produce. Questo minimo di elasticità era stato trovato nella dizione « luogo di produzione ».

PRESIDENTE. Ma per « luogo di produzione » si può intendere anche il comune. D'altra parte, se un artigiano lavora in uno scantinato o in un sottotetto, non si può obbligare il cliente a salire fino al tetto o a scendere in cantina, per fare i suoi acquisti.

LONGONI. Si potrebbe modificare il termine « luogo di produzione » con l'altro: « locali di produzione », e mettere a verbale che il significato è quello sul quale ci siamo trovati d'accordo.

BIAGGI. Mi pare che l'elemento determinante sia quello di vendere oggetti di propria produzione. È questo fatto che permette all'imprenditore di essere esonerato dalla licenza. Fermiamoci quindi a questo concetto.

DOSI, *Relatore*. Gli esempi estremi sono quelli che chiariscono le posizioni. Tra le imprese artigiane, abbiamo previsto anche gli organismi collettivi di vendita del prodotto artigiano. Ora, se dieci artigiani che producono — per esempio — maglieria, si mettono d'accordo per una organizzazione di vendita collettiva, che è considerata essa stessa artigiana, e aprono un negozio in via Nazionale, debbono oppure no avere la licenza di commercio? Evidentemente sì, altrimenti sarebbe campo commerciale.

Quindi, quando abbiamo detto « luogo di produzione », abbiamo voluto avere riguardo non solo alla produzione propria — perché, se l'artigiano vende cose fatte da altri oltre le proprie, è un commerciante — ma anche al luogo di produzione, nei termini chiariti dall'onorevole Sottosegretario e dal collega Gelmini.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

Quindi lasciando « luogo di produzione » o sostituendo eventualmente « locali di produzione », l'interpretazione concorde messa a verbale ci può lasciare tranquilli.

TONETTI. Non si potrebbe dire « nei locali di deposito » invece di « luogo di produzione » ?

PRESIDENTE. Il deposito potrebbe essere anche a 500 chilometri di distanza !

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Comitato ristretto, con i chiarimenti risultanti dal verbale.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« Nessun produttore può adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione, in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se egli non è iscritto come titolare di impresa artigiana nell'albo di cui all'articolo 9 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9.

Ne do lettura:

« Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12.

La iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti.

La deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possieda tutti i requisiti predetti, deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.

Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, a cura della Camera di commercio, industria ed agricoltura. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. La iscrizione nell'albo è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura al nome del titolare dell'impresa.

L'iscrizione predetta sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte di cui all'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

« Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, si provvede alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo.

L'iscrizione nell'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

GELMINI. Dopo questo articolo il mio gruppo si era riservato di ripresentare i propri emendamenti relativi alla costituzione delle commissioni comunali. A prescindere dalla formulazione e dalla collocazione, insisto perché si ponga ora in discussione il criterio se introdurre o meno, nell'attuale testo una norma che sancisca, almeno in determinati comuni la creazione delle commissioni comunali per l'artigianato.

PRESIDENTE. Concordo. Prego, quindi, l'onorevole Gelmini di illustrare il suo emendamento che diventerebbe articolo 9-bis.

GELMINI. Fra le diverse istanze che presiedono al riconoscimento delle attività artigiane, nel testo che noi abbiamo davanti, ci sembra che manchi l'istanza base. A parte la scarsa democraticità delle nomine per la formazione delle commissioni, nel testo attuale è ignorata completamente la commissione comunale che, nel testo del Senato, era, invece, considerata per tutti i comuni esistenti in Italia.

Secondo noi vi sono tre motivi che consigliano di mantenere la commissione comunale, così come era stato in un primo tempo deliberato dal Senato. Il primo motivo è una maggiore adesione, secondo noi, al testo costituzionale, nel quale è consacrato il principio che sono gli enti autarchici territoriali, la regione, ecc. (in particolare si tratta dell'articolo 117 se non vado errato), i quali hanno potestà di decidere circa l'attività artigianale in generale. Ora, il comune è indubbiamente l'ente autarchico primario e, pertanto, ignorare completamente il comune o la commissione comunale, quando domani avremo un ordinamento che farà capo direttamente alla regione, ci sembra non sia molto aderente allo spirito della costituzione repubblicana.

Un secondo motivo è quello di rendere più democratico l'ordinamento. Noi pensiamo che portare gli organi che presiedono al riconoscimento e alla attività degli artigiani a contatto diretto degli interessati sia un metodo di maggiore democraticità; come del resto portare

gli artigiani a controllare più da vicino l'attività degli organismi, degli organi che debbono intervenire su quella che è la loro attività, il loro riconoscimento, ci sembra sia anche questo un motivo che militi in favore della democraticità di tutto l'ordinamento.

Il terzo motivo, secondo noi, è quello di facilitare gli artigiani. Noi abbiamo, secondo il testo attuale, un ordinamento che va dalla provincia alla regione, allo Stato. Ora, l'artigiano, a nostro avviso, deve trovare nel comune, là dove svolge la propria attività, l'organizzazione che gli consenta di esprimere le proprie necessità e di avere le soddisfazioni che chiede nell'applicazione di questa e delle altre leggi che noi ci auguriamo siano presto approvate in suo favore.

Non è pensabile che l'artigiano debba rivolgersi ad una commissione provinciale, alle volte avente sede distante decine e decine o anche addirittura centinaia di chilometri, ogni qualvolta abbia la necessità di essere anche semplicemente ascoltato. Vi sono province — ed io faccio qui riferimento non soltanto alla mia provincia, quella di Modena, che è poi una piccola provincia per estensione rispetto a tante altre province italiane — in cui esistono comuni situati a 90 e perfino 100 chilometri di distanza dal capoluogo.

Orbene, lo stesso riconoscimento che noi consideriamo debba avvenire per le attività artigianali, molte delle quali potranno anche essere contestate, sarà di molto facilitato da una commissione comunale, anche composta da artigiani, che avrà la maggior conoscenza delle attività che si svolgono nel luogo e come tale potrà dare un giudizio veramente obiettivo e consapevole, che consenta alla commissione provinciale di regolarsi, per gli albi, con maggior criterio. Mancando questo organismo di base, la commissione provinciale, infatti, ogniqualvolta avrà necessità di esercitare un proprio controllo e di avere delle informazioni precise delle aziende e delle attività artigiane, a chi si rivolgerà? Al sindaco? Ai carabinieri tramite il locale maresciallo? Ma pensiamo davvero che questi ultimi siano sempre in grado di dare quelle informazioni obiettive, concrete e rapide che necessitano per sveltire la procedura e permettere di evadere rapidamente le pratiche che interessano le questioni della categoria? Noi non lo pensiamo. Pensiamo piuttosto che sia necessario riprendere il testo approvato dal Senato, includerlo nel testo che abbiamo davanti e risolvere, in questo modo, questo che è, secondo noi, uno dei più importanti

problemi che ancora sono rimasti insoluti nella presente proposta di legge.

Per questo noi sosteniamo gli emendamenti che abbiamo proposto e che sono così formulati:

ART. 9-bis.

« Presso ciascun comune è istituita una commissione per le attività artigiane quale organo consultivo su ogni argomento di competenza comunale interessante l'artigianato.

La commissione formula proposte per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nell'ambito della circoscrizione comunale, procede all'accertamento dei requisiti necessari per la successiva iscrizione nell'albo, esercita le altre attribuzioni previste dalla legge.

La commissione dura in carica tre anni ».

A questo articolo dovrebbe farne seguito un altro per precisare i modi di formazione della commissione comunale. Si potrebbe accettare il testo integrale dell'articolo 12 della proposta Moro così come trasmessoci dal Senato. Ne do lettura:

« La Commissione comunale è costituita con provvedimento del sindaco.

Nei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, essa è composta di tre titolari di imprese artigiane esercenti nel comune, di cui due eletti rispettivamente dal consiglio comunale e dalla commissione provinciale per l'artigianato e uno designato dall'ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.).

Nei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, la Commissione è composta di sette titolari di imprese artigiane esercenti nel comune, di cui:

- a) tre eletti dal consiglio comunale col rispetto della minoranza;
- b) tre eletti dalla commissione provinciale per l'artigianato;
- c) un designato dall'E.N.A.P.I.

I predetti titolari di imprese artigiane devono risultare iscritti nell'albo di cui all'articolo 8 e nelle liste elettorali del comune.

Il presidente è eletto fra i componenti della commissione.

I servizi di segreteria e le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune ».

DOSI, *Relatore*. Debbo innanzitutto dare atto all'onorevole Gelmini della serietà degli argomenti che ha portato a sostegno della sua tesi. Io tuttavia non la condivido. E questo per le seguenti ragioni: la commissione co-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

munale dovrebbe costituirsi con due finalità, espresse dal testo stesso della proposta dell'onorevole Gelmini. La prima si riferisce all'esame dei problemi che riguardano l'artigianato. Evidentemente bisogna avere qui sott'occhio non soltanto le grandi città, dove vi può essere un problema dell'artigianato in generale e vi possono essere dei problemi diversi che arrivano anche ad essere problemi interessanti le categorie dell'artigianato, ma si deve, soprattutto, avere riguardo alle migliaia di altri piccoli comuni, dove il problema della categoria artigiana non è concepibile e quindi non impostabile.

La seconda finalità dovrebbe essere l'attribuzione, e più precisamente la raccolta, di quegli elementi di giudizio necessari per la attribuzione della qualifica artigianale. E qui, io non vi nascondo le mie preoccupazioni. Nei piccoli paesi, dove non ci può essere quel certo senso di distacco nel considerare le cose che ivi si svolgono e si sviluppano, temo che la commissione finirebbe per essere poco serena, obiettiva e distaccata. Le piccole gelosie, i piccoli rancori e le faziosità sono, certamente, più esasperate nei piccoli paesi.

Per questi motivi raccomanderei di non costituire la commissione comunale richiesta, proprio perché ritengo che essa sarebbe più fonte di questioni e di discordie che non strumento di risoluzioni di problemi artigiani. Evidentemente, tutt'al più, si potrebbe considerare la cosa soltanto avendo riguardo alle grandi città. Mi chiedo però se torni opportuno fare questa differenziazione istituendo in queste la commissione comunale e negandola alle altre.

INVERNIZZI. Io sarei, invece, del parere contrario a quello espresso dall'onorevole relatore e quindi a sostegno della tesi dell'onorevole Gelmini. Vivo in una provincia in cui esistono comuni, siti a grande distanza dal capoluogo, e dove l'artigianato è veramente diffuso. Gli artigiani di Pressana, ad esempio, in provincia di Como, come diceva giustamente l'onorevole Ferrario Celestino, debbono sobbarcarsi all'onere di prendere ben tre mezzi per recarsi al capoluogo di provincia. Eppure si tratta di due o tremila abitanti, in gran parte dediti ad attività artigiane. Quindi — questo si dice nella prima parte dell'emendamento Gelmini — con l'istituzione della commissione comunale essi avrebbero la possibilità di studiare, *in loco*, i problemi della loro categoria. Naturalmente, quanto si dice per la provincia di Como, vale e si può ripetere per tutta una serie di comuni dove si risente la mancanza

di un organismo comunale del genere. E, non a caso questa necessità è stata sostenuta più o meno insistentemente nel passato e, soprattutto, durante la recente campagna elettorale amministrativa. E quindi una necessità che si impone alla evidenza in quanto, nel nostro paese, non esistono degli organismi veri e propri che tutelino l'artigianato come esistono per la piccola e media industria e per il commercio.

Per quanto riguarda la seconda parte, la valutazione dell'applicazione o meno della legge in esame, è chiaro che un organismo comunale del genere può permettere di raggiungere due risultati concreti: meno viaggi e meno burocratizzazione. Quest'ultimo risultato è invero positivo. Se noi continuiamo ad accentrare tutto nella sola provincia, tipico il caso di Como, rallenteremo ogni iniziativa.

Prendiamo ad esempio il caso del solo comune di Cantù che conta ben tremila botteghe artigiane. Immaginatoci, quindi, quante sono le altre nel resto dell'intera provincia. Se tutte debbono far capo alla provincia di Como, al capoluogo cioè, ne scaturisce una confusione completa. Pertanto la costituzione di queste commissioni locali diventa un fattore di sburocratizzazione, per non usare il termine, già usato qui, di democratizzazione. Se proprio non si vuole costituire in tutti i comuni, dato che anche da noi, naturalmente, ci sono paesi in cui esistono pochissime botteghe artigiane, a volte addirittura uno o due, io penso che si potrebbe formulare una proposta nel senso di costituire la commissione solo nei centri al di sopra dei tremila abitanti.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo ha, in proposito, soltanto preoccupazioni di ordine tecnico e non già di ordine politico.

Devo rilevare che, dopo l'approvazione del testo del Senato, notammo che vi erano, per così dire, troppi gradini che diventavano anelli di una catena troppo pesante per gli artigiani. In realtà, l'onorevole Invernizzi parla di sburocratizzazione; ma questo è solo un modo di dire. Infatti, siccome è la commissione provinciale quella che tiene l'albo, la commissione comunale, inserendosi a sua volta nell'ingranaggio, viene a costituire un passaggio obbligatorio per l'esame degli accertamenti dei requisiti per l'iscrizione. Alla fine è sempre la provincia che deve pronunciarsi. Allora non vedo la necessità né tanto meno l'opportunità di creare due organi concorrenti allo stesso fine: uno consultivo, il comunale, e l'altro deliberativo, il provin-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

ciale. Il richiamo dell'onorevole Invernizzi sarebbe valido se alla commissione comunale si desse la possibilità di decidere; ma questo sarebbe grave perché, in province dove ci sono duecento comuni, i dissensi sulla interpretazione della legge, le piccole beghe locali, ecc., porterebbero certamente a confusione e irregolarità.

Personalmente, ed anche a nome del Governo, posso dire che non vi è difficoltà a che si costituiscano queste commissioni comunali consultive per i grandi centri e che debbano essere sentite, per l'iscrizione all'albo; ma questo soltanto per centri aventi un certo numero elevato di abitanti. In proposito mi sembra che tremila sia troppo basso. Comunque mi affido alla commissione.

DE MARZI FERNANDO. Credo che si possa trovare un punto di incontro tra la proposta dei colleghi Gelmini e Invernizzi e il nostro punto di vista. Evidentemente nominando migliaia di commissioni comunali dell'artigianato, mentre in alcuni comuni non si arriverà forse ad avere neppure un numero di membri sufficienti per comporre questa commissione, si creerebbe una impalcatura del tutto superflua. Tanto più che, in pratica, chi non troverà soddisfazione nell'ambito comunale, dovrà sempre rivolgersi alla commissione provinciale.

Ritengo, invece, che nei grossi comuni capoluoghi di provincia queste commissioni comunali potrebbero essere opportune, non però partendo dal limite di tremila abitanti. In questo modo sarebbero compresi presso a poco tutti i comuni. Bisognerebbe considerare i comuni d'una certa entità e dare facoltà alle commissioni provinciali di istituire le commissioni comunali quando sia necessario, quando cioè si tratti di comuni nei quali il numero degli artigiani sia notevole.

DOSI, *Relatore*. Io non condivido neppure questa tesi. Capirei l'istituzione di commissioni comunali in rapporto al numero degli artigiani, non in relazione al numero degli abitanti. Dove ci fossero trentamila abitanti ma un numero esiguo di artigiani, la commissione comunale sarebbe soltanto fonte di confusione. Invece, dove gli artigiani avessero una particolare consistenza, potrebbe essere giustificata l'istituzione di queste commissioni.

GELMINI. Non concordo completamente con quello che ha detto il relatore. A me sembra che il criterio più obiettivo sia quello del numero degli abitanti; perché, in relazione alla massa degli abitanti — salvo nei piccoli e piccolissimi comuni — vi è sempre una cor-

rispondente aliquota di artigiani. I comuni con più di cinquemila abitanti hanno, sempre, un notevole numero di artigiani e d'altra parte, partendo da questo limite, restano fuori moltissimi comuni che non hanno necessità di costituire la propria commissione comunale.

LECCISI. In ordine alla proposta Gelmini e alle conseguenze che ne hanno tratto il Governo e il relatore, mi pare che anche la soluzione intermedia sia lontana dal risolvere il problema, anzi lo aggroviglia di più. Perché, se si tratta di dare una garanzia ulteriore, oltre a quella prevista dalla proposta di legge, agli artigiani sparsi in tutti i comuni, allora bisogna accettare in pieno la proposta Gelmini. L'escludere *a priori* i piccoli e i medi comuni rappresenterebbe una discriminazione che non va a favore della categoria artigiana.

Io, invece, ritengo che la commissione comunale sia del tutto pleonastica. Si tratta di dare una funzionalità a questa legge e a questo scopo risponde sufficientemente la commissione provinciale, che rappresenta il punto di incontro degli interessi locali. Caso mai, si potrebbe esaminare l'opportunità di dare una garanzia locale ai comuni attraverso una rappresentanza nelle commissioni provinciali per mandamento.

DOSI, *Relatore*. Il mandamento è soltanto pretorile.

LECCISI. Si potrebbe trovare il modo di raggruppare i comuni e di assicurarne la rappresentanza nelle commissioni provinciali attraverso esperti. Insomma, se vogliamo accogliere in parte la proposta Gelmini, credo che ad essa si debba dare un carattere maggiormente funzionale, inserendola nella legge; ma senza accettare il criterio generale delle commissioni comunali, che verrebbe a svuotare del tutto la funzionalità e la capacità tecnica delle commissioni provinciali.

PIGNATELLI. La proposta Gelmini porta ad aumentare i pesi delle amministrazioni comunali, le quali sono già sovraccariche di lavoro e di pesi di natura finanziaria. Quale sarebbe, del resto, la finalità di queste commissioni comunali?

PRESIDENTE. Si vorrebbe evitare il via vai degli artigiani dal comune alla provincia.

GELMINI. Siamo convinti che, comunemente, esistono dei problemi che interessano gli artigiani?

PIGNATELLI. No. Mi porti un esempio!

GELMINI. Ci sono una infinità di problemi locali, per esempio in relazione alle esposizioni locali.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

PRESIDENTE. Questo è un altro campo. Qui si tratta soltanto della ammissione negli albi.

GELMINI. La commissione comunale dovrebbe avere competenza in tutti i problemi che hanno riflessi con l'attività artigiana e che interessano gli artigiani, fra cui quelli di natura fiscale. Esse potrebbero essere in questi casi chiamate ad esprimere il loro parere.

D'altra parte, escludendo le commissioni comunali, non mi sembra che i comuni vengano ad essere alleggeriti di un peso, anzi saranno caricati maggiormente, perché la provincia non potrà conoscere tutti i problemi artigiani locali e dovrà quindi rivolgersi, per informazioni, ai comuni stessi. Inoltre, gli artigiani per tutte le questioni che inevitabilmente sorgeranno nell'applicazione delle norme che riguardano la categoria, sarebbero costretti a portarsi direttamente o a mezzo di delegati dal comune alla sede provinciale.

Invece l'aver una commissione la quale possa esprimere dei pareri su tutte le questioni che riguardano i singoli e la categoria artigiana del comune, faciliterà il compito delle commissioni provinciali e darà agli artigiani stessi una maggiore possibilità di tutela dei propri interessi, con minore dispendio di energie e di mezzi.

Mi pare che, partendo dal limite di cinquemila abitanti, la mia proposta possa essere accettata.

PIGNATELLI. Anche dopo le spiegazioni del collega Gelmini, io mi debbo dichiarare contrario alla istituzione delle commissioni comunali. Non comprendo infatti perché esse dovrebbero essere istituite soltanto per gli artigiani e non anche per i commercianti, per i farmacisti, per i medici, e via di seguito.

I problemi artigianali si compendiano in tre gruppi: problemi produzionistici, problemi assistenziali e previdenziali, problemi creditizi. Che cosa farebbe il comune di fronte a questa serie di problemi? Esiste nella provincia un organo che risolve questi problemi locali in ordine al commercio, in ordine all'industria e in ordine all'artigianato. Quindi la commissione provinciale è più che sufficiente alla bisogna, senza creare la superfetazione amministrativa che si chiama commissione comunale, la quale non darebbe altro contributo che quello di sovraccaricare di lavoro il sindaco.

A meno che non si voglia creare un centro permanente di agitazione; ma allora entriamo in un campo squisitamente politico e usciamo dal terreno tecnico, sul quale ci stiamo incontrando così bene in questa materia.

INVERNIZZI. Per i commercianti c'è una commissione in tutti i comuni.

PIGNATELLI. Vuol dire che aggriremo a questa commissione un artigiano, per quanto riguarda le licenze.

LECCISI. Io proporrei un emendamento all'articolo 13 per risolvere questo problema.

PRESIDENTE. Ne parleremo quando esamineremo l'articolo 13. Per ora lo enunciano soltanto.

LECCISI. Nella rappresentanza degli imprenditori artigiani si potrebbe aggiungere: «...di cui tre obbligatoriamente scelti tra gli artigiani residenti nei comuni della provincia con maggiore concentrazione artigianale». Si avrebbe così una maggiore garanzia in ordine alla preoccupazione esposta dal collega Gelmini.

DOSI, Relatore. Quantunque con scarsa convinzione, faccio una proposta conciliativa nel senso di aggiungere un articolo che dica: «Possono essere istituite, previa deliberazione della commissione provinciale, nei comuni dove risiedono non meno di 20 artigiani, delle commissioni consultive per l'esame e la trattazione di ogni argomento di competenza comunale interessante l'artigianato.

GELMINI. Io accetterei questa proposta, sostituendo alle parole «possono essere istituite» queste altre: «debbono essere istituite». In questo modo risolveremmo il problema in questa nostra Commissione e apriremmo la via per risolverlo anche al Senato, senza correre il rischio di vederci tornare indietro la legge.

MARZOTTO. Non possiamo prescindere anche dalla preoccupazione che, costituendo migliaia di commissioni comunali, i criteri di applicazione della legge verranno a risultare diversi perfino nell'ambito di ogni singola provincia. Io mi associo perciò all'onorevole Pignatelli nel dichiararmi contrario a modificare il testo del comitato ristretto.

ZANIBELLI. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Dosi. Vorrei però che ci si limitasse alla sola nomina della commissione senza aggiungere altro, altrimenti mi sembra ci si sposti troppo dal motivo fondamentale per cui la commissione stessa viene costituita.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Desidero congratularmi con l'onorevole relatore dato che la formula suggerita mi pare abbia raccolto il quasi unanime consenso della Commissione. Faccio però osservare che, se si deve tornare alla commissione comunale proposta dal Senato, sia pure per certi comuni soltanto, è bene, per

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

tutto il resto, accettare lo stesso testo del Senato che era quello più preciso.

Esso diceva infatti:

« Presso ciascun comune è istituita una commissione per le attività artigiane quale organo consultivo su ogni argomento di competenza comunale interessante l'artigianato.

La commissione formula proposte per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nell'ambito della circoscrizione comunale ed esercita le altre attribuzioni previste dalla legge.

La commissione dura in carica tre anni ».

Era poi detto, all'articolo 8, che per i comuni dove la commissione dovesse esistere, la iscrizione all'albo provinciale avvenisse sentito il parere della commissione comunale stessa.

DE MARZI FERNANDO. Allora si potrebbe aggiungere al testo del Senato « presso ciascun comune dove risiedano non meno di duecento artigiani ».

DOSI, *Relatore*. S'impone una mia precisazione. La Commissione potrà qui decidere come meglio crede; ma la mia proposta è diversa. Io sottraggo volutamente alla commissione comunale qualsiasi competenza in materia di iscrizione all'albo degli artigiani; limito la competenza delle commissioni comunali all'esame di problemi artigiani caratteristici.

In questi termini io mi sentirei di esprimere un parere favorevole. Se si dovesse, invece, ritornare alla commissione comunale che abbia compiti non soltanto di esame dei problemi artigiani del luogo ma anche di quegli elementi più o meno necessari per l'iscrizione all'albo, allora sono contrario perché, così facendo, noi creeremmo uno strumento di divisione e di discordia e non già di ordine nell'ambito della classe artigiana e dei relativi problemi.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. A titolo di chiarimento: i problemi sono due. Uno è la formulazione degli articoli 11 e 12, dove non si parla della commissione dell'albo; l'altro è l'articolo 8. Mi riferisco al testo originario trasmesso dal Senato. Mi pare che l'onorevole Dosi concordi esattamente sull'impostazione degli articoli 11 e 12; non desidera, invece, che si metta « sentita la commissione comunale ».

CIBOTTO. Mi domando quale è la necessità di avere una commissione consultiva che non serve a niente.

PRESIDENTE. Vorrei si giungesse a una soluzione concreta da porre in votazione.

Praticamente, le proposte Gelmini, Dosi e Sullo riportano la discussione sulla base del testo trasmesso dal Senato.

Il testo concordato dal Comitato ristretto sopprime le commissioni comunali. Proceduralmente, si tratta, quindi, di emendamento soppressivo.

La questione si pone, perciò molto semplicemente. Per prima cosa deve votarsi il principio se approvare o meno le commissioni comunali. Se questo principio è approvato si potrà passare alla formulazione dell'articolo conseguente prendendo a base di discussione il testo proposto dal relatore o, come propone il Governo, quello del senatore Moro. Se non venisse approvato, l'intera questione cade e si passerà alle same dei successivi articoli del testo concordato dal Comitato ristretto.

Pongo perciò in votazione il principio relativo alla costituzione delle commissioni comunali salvo poi vedere a quali comuni limitare e quali poteri conferire loro.

(Non è approvato).

Passiamo allora all'articolo 10 del testo concordato dal Comitato ristretto, con l'aggiunta dell'ultimo comma stralciato dall'articolo 6:

« La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 o quando ne sia stata accertata, anche d'ufficio, la cessazione dell'attività.

Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo di cui all'articolo 9 l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidità ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

« Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, che rifiuti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne disponga la cancellazione, è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 14 e, ove questa non sia costituita, al Ministero dell'industria e del commercio, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

La Commissione regionale o il Ministero dell'industria o del commercio decide sui ricorsi, in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

Contro la decisione di cui al comma precedente può proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Il tribunale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al Capo II, articolo 12.

« Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'artigianato.

Essa, oltre che assolvere alle funzioni di cui agli articoli 9 e 10, deve:

a) adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della provincia, nonché ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponda alle tradizioni ed alle possibilità locali;

b) dare pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella provincia;

c) svolgere gli altri compiti ad essa affidati dalla legge.

La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione sono apprestati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera di commercio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

« La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del prefetto.

La Commissione ha sede presso la camera di commercio, industria ed agricoltura e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati.

Essa è composta.

a) da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un comune della provincia;

b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della camera di commercio;

c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia, nominati dal prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni sindacali;

e) da un rappresentante dell'E.N. A.P.I.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della commissione.

Fanno parte inoltre della commissione a titolo consultivo:

a) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

a) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

c) il presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;

d) due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

A questo articolo è stato presentato, dagli onorevoli Pigni e Ferrari Francesco, un emendamento del seguente tenore:

« Al terzo, comma tra le lettere a) e b) aggiungere:

« a-bis) da quattro rappresentanti di cooperative artigiane designati dalle organizzazioni provinciali delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni con la legge 2 aprile 1951, n. 302 ».

PIGNI. Raccomando il mio emendamento all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole De Marzi Fernando ha presentato il seguente emendamento.

« Aggiungere dopo la lettera b) la seguente lettera b-bis):

« b-bis) da un piccolo imprenditore industriale nominato dal prefetto su designazione della organizzazione sindacale più rappresentativa della provincia ».

DE MARZI FERNANDO. Ritengo opportuna la proposta di immettere un piccolo imprenditore dovendosi decidere, in sede di commissione provinciale, sulla configurazione del piccolo artigiano. Il rappresentante della piccola industria serve un po' come controllo ed anche come remora. In fondo si tratta di un solo rappresentante il che non sposta la composizione della commissione. Anche da un punto di vista di difesa degli stessi interessi dei piccoli industriali, ritengo giusto che si ponga nella commissione un rappresentante di questa categoria.

Credo sia chiara la proposta e non vi siano difficoltà da parte della Commissione nell'accettare questo principio.

PRESIDENTE. Vi è poi, un terzo emendamento dell'onorevole Gelmini, così formulato:

« Sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative della provincia, in ragione di uno per ciascuna di esse nominati dal prefetto ».

GELMINI. Si tratta soltanto di una diversa formulazione della lettera.

Noi, infatti, ci siamo sempre preoccupati di avere una formulazione che garantisca effettivamente la rappresentanza di tutte le associazioni esistenti affinché non si verificino poi discriminazioni quando il prefetto sia chiamato a fare la propria scelta. Ora, il testo che abbiamo davanti non ci sembra corrispondere a questa necessità. Di conseguenza proponiamo la formulazione di cui ha dato lettura ora l'onorevole Presidente e che, del resto, non sposta i termini della questione.

PIGNATELLI. Volevo parlare in relazione alla rappresentanza delle cooperative artigiane che, mi pare, sia stata formulata in numero di 4. Ho l'impressione che, nel mondo artigianale, la cooperazione sia quasi una eccezione. Non comprendo quindi come si possa, in una commissione come questa, far entrare quattro rappresentanti di cooperative artigiane, laddove, come spesso avviene in una provincia, non ci sono nemmeno quattro cooperative artigiane. Credo, perciò, sia perfettamente inutile la rappresentanza di questa cooperazione artigiana. Gli artigiani stessi che saranno chiamati a rappresentare la loro categoria faranno gli interessi di tutti. Non comprendo, ripeto, perché proprio la organizzazione cooperativistica debba avere una rappresentanza così vasta.

DOSI, *Relatore*. Sulla proposta presentata dagli onorevoli Pigni e Ferrari, mi di-

chiaro contrario, perché ritengo giuste le osservazioni fatte dal collega Pignatelli.

Non c'è quindi ragione di immettere dei rappresentanti che hanno ragione di tutelare un particolare settore e non di occuparsi dei problemi artigianali.

Se si include il rappresentante proposto fra i componenti con voto consultivo mi dichiaro favorevole alla proposta del collega De Marzi, perché mi pare che, immettendo in questa commissione un rappresentante della piccola industria, si faciliti lo scopo di mantenere esattamente delimitata la categoria artigianale. D'altra parte non è una voce deliberativa che si aggiunge ma soltanto di pensiero e di parere.

Sono, anche, d'accordo con l'ultima proposta del collega Gelmini. Toglierei però la parola « sindacali », perché non mi pare del tutto esatta. È giusto che la scelta dei rappresentanti avvenga tra tutte le organizzazioni e non tra alcune soltanto.

GELMINI. Non insisto sulla parola « sindacali ». Però domando se questa formulazione viene accettata anche per la lettera d).

DOSI, *Relatore*. Senz'altro l'accetto.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Io ritengo pericolosa questa formulazione. Dove le organizzazioni sindacali sono quattro, vi sarà senza difficoltà un rappresentante per ciascuna. Ma dove sono due, si finirebbe con lo stimolare la creazione di altre organizzazioni, perché automaticamente qualcuno costituirebbe un'altra organizzazione anche con pochissimi aderenti, per dire che, siccome l'organizzazione esiste, ha diritto alla rappresentanza. Secondo me, basta richiamarsi al dovere di riconoscere queste organizzazioni quando esistono.

Per quanto riguarda le cooperative, se queste partecipano già alla elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane, non possono avere una seconda rappresentanza. Non si può dare, cioè, alla cooperativa un doppio voto: uno in quanto imprenditore, un altro in quanto cooperativa. Se si vuole dare al movimento cooperativo il massimo riconoscimento, potrebbe essere assegnato ad esso — a simiglianza di quanto avviene per le casse rurali — un posto consultivo. Quindi potrebbero entrare nella commissione a titolo consultivo un rappresentante della piccola industria e un rappresentante delle cooperative artigiane.

In ogni modo, il rapporto da 4 a 9 sarebbe esagerato, perché non possiamo ritenere che le cooperative artigiane rappresentino i quat-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

tro tredicesimi del movimento generale dell'artigianato.

INVERNIZZI. Secondo me alcune considerazioni dell'onorevole Sottosegretario sono giuste, altre no. L'obiezione che le cooperative artigiane parteciperebbero prima alle elezioni dei rappresentanti artigiani e poi a quella dei rappresentanti delle cooperative, non è sostanzialmente fondata, perché lo stesso si verifica anche per gli artigiani in genere, che, dopo avere partecipato alla elezione dei nove imprenditori, hanno anche la rappresentanza delle loro organizzazioni sindacali.

Sono invece d'accordo che il numero di quattro sia un po' forte. Io lo ridurrei a due.

Quanto alla formula da noi proposta in sostituzione del comma c), non mi pare che essa possa dare adito alla interpretazione espressa dall'onorevole Sottosegretario. Il significato è che ogni organizzazione che si rispetti deve avere un suo rappresentante, poiché l'esperienza ci insegna che spesso si verifica il contrario. Non credo d'altra parte che si arriverebbe a creare una nuova organizzazione solo per avere un rappresentante.

PRESIDENTE. Ci sono le ambizioni locali!

INVERNIZZI. È troppo poco un rappresentante in questa commissione per dar luogo all'istituzione di una organizzazione!

Per quanto riguarda il rappresentante della piccola industria, io non avrei difficoltà; però, se eravamo preoccupati che le commissioni comunali potessero far sorgere sovrapposizioni e scontri, tanto più che dobbiamo avere questa preoccupazione per il rappresentante della piccola industria.

PRESIDENTE. Sarà un freno.

INVERNIZZI. Non sarà un freno, perché il freno è nella legge, il cui testo è rigido e non lascia possibilità d'uscita. Non vi è posto per considerazioni soggettive. Perciò questo rappresentante sarebbe, secondo me, del tutto inutile e servirebbe soltanto a complicare le cose, perché l'organizzazione della piccola industria — che poi sarà una organizzazione della Confindustria — avrà interesse a contestare il più possibile la qualifica di artigiano.

Sono quindi contrario all'inclusione del rappresentante della piccola industria.

GELMINI. Siamo d'accordo. Vorrei soltanto che fossimo d'accordo con l'onorevole relatore e anche con l'onorevole rappresentante del Governo per quel che noi abbiamo proposto. Nostro proponimento è stato sem-

pre quello di evitare delle discriminazioni, delle esclusioni. Dando al prefetto la potestà di scegliere fra i rappresentanti indicati, ma senza specificare che tutte le associazioni vi devono essere rappresentate, ci troveremmo certamente di fronte al pericolo di certe scelte. Facciamo quindi la proposta che nel testo, anche se questo dovrà poi essere formulato in modo diverso, rimanga fermo questo principio: che tutte le organizzazioni devono avervi una propria rappresentanza. La consistenza maggiore o minore può anche trascurarsi.

Lo stabilire l'importanza o meno di una certa associazione potrebbe essere un arbitrio oltre che essere sicuramente cosa del tutto soggettiva.

CIBOTTO. Non sono d'accordo. Se fra un paio di mesi vengono fuori sette organizzazioni sindacali bisogna necessariamente modificare la legge. Io insisto perché sia mantenuto il testo. E non c'è poi bisogno d'altro, perché conosciamo tutti quali sono le organizzazioni.

PRESIDENTE. Vale a dire, l'onorevole Cibotto vorrebbe, in definitiva, mettere un blocco alle organizzazioni.

CIBOTTO. In secondo luogo mi rifiuto di immettere la cooperazione. I proponenti devono sapere meglio di me che le cooperative rientrano in questo comitato attraverso i nove rappresentanti di cui alla lettera a).

INVERNIZZI. Propongo di sospendere i lavori e di studiare a fondo la questione.

CIBOTTO. Non dimentichiamo che i presidenti di queste cooperative non hanno nulla a che vedere con gli artigiani. Quindi mi chiedo perché si debba giungere a questa immissione.

ALESSANDRINI. Non vi è ragione, come giustamente ha osservato l'onorevole Cibotto, di ammettere quattro rappresentanti di cooperative. Questo significherebbe voler dare una posizione di privilegio ad un gruppo di artigiani. Possono entrare come gli altri nove. Tutt'al più potremmo emendare il comma al punto a) ma non certamente creare una posizione di favore. Per quanto riguarda la rappresentanza sindacale deve essere ben chiara la posizione affinché non insorgano poi pseudo-rappresentanze.

PESSI. Propongo si sospenda la seduta.

CIBOTTO. Sono contrario alla proposta di sospensione. Era inutile che noi discutessimo se poi non dobbiamo votare.

DOSI, *Relatore*. Le questioni sono tre. Su una non vi è alcun accordo ma anzi piena discordia. Precisamente su quella di mettere

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

e non mettere i rappresentanti delle cooperative. La seconda questione rivela una diversa valutazione per quanto attiene ai rappresentanti dell'artigianato designati dal prefetto. Vi è la proposta Gelmini sulla quale esiste contrasto ma sulla quale è forse possibile un accordo. Poi c'è quella relativa alla terza proposta, di immettere cioè un rappresentante della piccola industria. Mi pare che la prima e la terza delle questioni citate possano essere decise fin da adesso. La seconda, invece, potremmo accantonarla e risolverla in sede di coordinamento.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Votiamo senz'altro lasciando il compito all'onorevole relatore di coordinare.

GELMINI. Siamo d'accordo ma con questa precisazione: che non ci devono essere esclusioni. Che siano inclusi tutti i rappresentanti, perché il prefetto potrebbe altrimenti scegliere e in una sola organizzazione.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. D'accordo.

PRESIDENTE. Non si può formulare un voto generico, bisogna votare un testo preciso.

DOSI, *Relatore*. La formula Gelmini mi sembra abbastanza chiara.

PRESIDENTE. Ma non è d'accordo il Governo.

DOSI, *Relatore*. Indubbiamente c'è un esame da parte del prefetto circa la rappresentatività. Un suo giudizio.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Se rimane verbalizzato che questo è il parere dei presentatori sono d'accordo anch'io.

DOSI, *Relatore*. Dopo questo esame, cioè, avendo da un lato valutato le parti rappresentative e dall'altro quelle non rappresentative, il prefetto è giusto che designi almeno un rappresentante, almeno uno, di queste organizzazioni cui ha riconosciuto la rappresentatività. Quindi a me pare che in questi termini la proposta Gelmini non possa essere respinta. Per concludere proporrei che fossero definite ora le tre questioni perché ciò può essere fatto oggi stesso in pochi minuti.

IGNI. Ritiro il mio emendamento.

DOSI, *Relatore*. Quindi la prima questione è superata. Vi è ancora la proposta dell'onorevole De Marzi. Il suo emendamento potrebbe divenire la lettera e) del penultimo comma.

DE MARZI FERNANDO. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

DOSI, *Relatore*. La lettera c) del terzo comma potrebbe essere così formulata:

« c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative della provincia, nominati dal prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

L'articolo 13 nel suo complesso rimane, pertanto, così formulato:

La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del prefetto.

La Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati.

Essa è composta:

a) da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un Comune della provincia;

b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;

c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia, nominati dal prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

d) da quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane nominati dal prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali;

e) da un rappresentante dell'E.N. A.P.I. (Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie).

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione.

Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

a) il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

b) il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

c) il Presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;

d) due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;

e) da un piccolo imprenditore industriale nominato dal prefetto su designazione della

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

organizzazione sindacale più rappresentativa della provincia.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Stante l'ora tarda, ed essendo già iniziata la seduta in aula, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI